

Ascom Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir.Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

NOTIZIARIO N. 1042
Lucca, 23 luglio 2008

www.confcommercio.lu.it
E-mail info@confcommercio.lu.it

NUOVO TESTO UNICO SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs 81/08

In vigore dal 15 maggio 2008

Il provvedimento si pone come obiettivo prioritario l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro, anche attraverso la definizione di una strategia prevenzionistica incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto su regole formali, valorizzando adeguatamente il dialogo sociale sul territorio e la bilateralità, quale fattore di controllo sociale e, inducendo le imprese, anche con norme premiali e incentivanti, a perseguire condotte socialmente responsabili.

Il Decreto si pone come strumento di legificazione con il quale si è inteso realizzare un vero e proprio riassetto della regolazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

La finalità perseguita è, pertanto, quella di realizzare un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia che possa offrire agli operatori e agli utenti in genere certezza di regole e una chiara strumentazione normativa.

Molte le novità introdotte dal D.Lgs 81, di cui tratteremo in questo speciale, nei vari settori di interesse, dalla valutazione dei rischi, al servizio di prevenzione e protezione, alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori.

IN QUESTO NUMERO

Pag.1 Nuovo Testo Unico sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro

Pag.2 Criteri di computo dei lavoratori

Pag.3 Sanzioni

Pag.2 "Il decreto si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio"

Pag.3 Novità

Pag.4 Corsi di formazione obbligatoria

Pag.3 Valutazione dei rischi

Pag.4 Servizio dell'Associazione

**"IL DECRETO SI APPLICA
A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA',
PRIVATI E PUBBLICI
E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO"**



Infatti il nuovo decreto coinvolgerà anche gli ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, i VOLONTARI e, in parte, i collaboratori familiari, oltre ai lavoratori subordinati, ai soci di cooperativa e di società e ai tirocinanti, già citati nel vecchio decreto.

Poche le situazioni di lavoro escluse dall'ambito di operatività del nuovo Testo unico, destinato a tutti coloro che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, subordinata o autonoma, svolgono un'attività lavorativa presso l'organizzazione del datore di lavoro, privato o pubblico, con o senza retribuzione, compreso il caso degli stagisti.

A tal proposito è utile dare la definizione di "lavoratore", ovvero colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari (all'articolo 230-bis del codice civile);

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196);

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, (articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio (articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 set-

tembre 2003, n. 276), nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (articolo 74 del medesimo decreto).

f) i lavoratori la cui attività (legge 18 dicembre 1973, n. 877) non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente

g) i volontari (legge 28 agosto 1991, n. 101) del Corpo nazionale dei volontari del fuoco e del servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili (dlgs 1° dicembre 1997, n. 468);

i) i lavoratori autonomi (articolo 2222 del codice civile), fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi (articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile), nonché i lavoratori a progetto (articoli 61 e seguenti del dlgs 10 settembre 2003, n. 276), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro (articoli 20, e seguenti, del dlgs 10 settembre 2003, n. 276)

e i lavoratori assunti a tempo parziale (dlgs 25 febbraio 2000, n. 61) si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato. (Ovvero per i lavoratori stagionali si prevede il computo sulla base delle giornate di lavoro complessivamente prestate nell'arco di un anno.)

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.



N O V I T A '

Le novità più sostanziali riguardo al lavoratore è l'allargamento della definizione a:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società
- l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del codice civile
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196)
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale
- il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266

Sono esclusi dalla definizione di lavoratore gli addetti ai servizi domestici e familiari; il lavoro gratuito diverso dal volontariato e dagli stage. Gli obblighi del ddl nei confronti dei lavoratori si differenziano in funzione dalla tipologia contrattuale così come previsto dall'art. 3 (dal comma 5 in poi).



VALUTAZIONE DEI RISCHI



Ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 81/08 il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi entro la data di entrata in vigore del decreto in oggetto secondo le procedure e le modalità dettate dagli articoli 28 e 29 del Dlgs.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere effettuato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Tali attività sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo

stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (computati secondo l'art. 4 del Dlgs) la norma concede la facoltà di AUTOCERTIFICARE l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

2. Il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 e 29, deve avere DATA CERTA.

3. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel decreto.

La valutazione dei rischi dovrà essere rielaborata tenendo conto delle nuove indicazioni entro il 29 luglio 2008 e dovrà avere DATA CERTA.

NB. E' in sede di conversione un decreto legge che proroga la data al 31 dicembre 2008.

SANZIONI

Le sanzioni sono inasprite rispetto al vecchio Dlgs 626/94 e riportiamo di seguito alcuni esempi di sanzioni inerenti agli argomenti trattati in questo notiziario.

omissione della valutazione dei rischi	arresto da quattro a otto mesi o da 5.000 a 15.000 euro di ammenda
mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione	arresto da quattro a otto mesi o da 5.000 a 15.000 euro di ammenda
mancata informazione, formazione e addestramento dei lavoratori	arresto da quattro a otto mesi o da 2.000 a 4.000 euro di ammenda

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ORGANIZZATI DA ASCOM

CORSO RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi)

Corso volto alla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi come previsto dal D. Lgs 81/08.

Durata: 16 ore

Destinatari: imprenditori

CORSO RLS (Rappresentante lavoratori per la sicurezza)

Corso volto alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza come previsto dal D.Lgs 81/08

Durata: 32 ore

Destinatari: rappresentante lavoratori sicurezza

CORSO ANTINCENDIO (Attività rischio basso)

Corso volto alla formazione degli addetti alla lotta antincendio come previsto dal DM 10/05/98

Durata: 4 ore

Destinatari: addetti alla lotta antincendio attività a rischio basso

CORSO PRONTO SOCCORSO

Corso volto alla formazione degli addetti al pronto soccorso in azienda come previsto dal D.M. n° 388 del 15 Luglio 2003

Durata: 12 ore

Destinatari: imprenditori/addetti all'emergenza sanitaria

SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE

Tutte le imprese che sono interessate ad approfondire la normativa, alla redazione del documento di valutazione dei rischi nonché all'eventuale autocertificazione, sono invitate a contattare gli uffici dell'Associazione.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione che per le aziende che versano il contributo a EBITER EBTT sono gratuiti o tenuti a condizioni espressamente convenienti.

Gli uffici Ascom di Lucca via Fillungo, 121 - viale Carlo Del Prete e gli uffici di Capannori via della Posta resteranno aperti solo la mattina (8.30 - 13) per tutto il mese di agosto.

LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30 / 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - p.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - p.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - p.zza Stazzone, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- sabato 9-12	8-13 / 15,30-18,30 tel. 0584 962646 fax 0584 943089